

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) , come modificato dal [decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380](#) , e dal [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113](#) ;

Visto, in particolare, l' articolo 33, [commi 2](#) e [2-bis](#) , del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 33, , concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) , e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;

Vista la [legge 30 giugno 1975, n. 396](#) , recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970, Visto l' [articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) ;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133 , della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi dell' [articolo 33 del testo unico](#) delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) , come modificato dall' [articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113](#) , e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto [articolo 33, comma 2 , lettere a\) e b\)](#) .

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge , alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "testo unico" si intende il [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal [decreto legislativo n. 380 del 1998](#) e dal [decreto legislativo n. 113 del 1999](#) .

6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all' [articolo 33 del testo unico](#) .

Capo II

COMITATO PER I MINORI STRANIERI

Articolo 2

Compiti del Comitato

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) .

2. Ai fini del [comma 1](#) , il Comitato:

a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;

b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

c) delibera , ai sensi dell' [articolo 8](#) , previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla [lettera c\)](#) ;

e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell' [articolo 1, comma 2](#) , sulla base delle informazioni di cui all' [articolo 5](#) ;

f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all' [articolo 1, comma 4](#) , il provvedimento di cui all' [articolo 7](#) , di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al [comma 2, lettera e\)](#) ;

i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'[articolo 5](#) .

3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al [comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) , che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all' articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

Articolo 3

Costituzione ed organizzazione del Comitato

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da nove rappresentanti:

- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

- uno dell'Unione province italiane (UPI);

- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. 1 membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al [comma 1](#) devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi i provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

Articolo 4

Strumenti operativi

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'[articolo 45 del testo unico](#) e dell'[articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) .

2. È autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al [comma 1](#) , l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall' [articolo 2, comma 3](#) , dati sensibili. L'accesso ai dati è consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all' [articolo 3, comma 4](#) . Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del [comma 3](#) , acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di loro sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico , il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

Capo III

CENSIMENTO E ACCOGLIENZA DEI MINORI PRESENTI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 5

Censimento

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia, al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al [comma 1](#) non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.

3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

Articolo 6

Accoglienza

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

Articolo 7

Rimpatrio assistito

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall' [articolo 6](#) , il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Capo IV

INGRESSO E SOGGIORNO DEI MINORI ACCOLTI

Articolo 8

Ingresso

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all' [articolo 2, comma 2, lettera c\)](#) , presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all' [articolo 2, comma 2 lettera e\)](#) , localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al [comma 1](#) , previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

Articolo 9

Soggiorno

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

Il Ministro per la solidarietà sociale Turco

il Guardasigilli: Diliberto